

## Norme & Tributi

# Statuto con clausole su misura per proteggere l'interesse del socio

### SOCIETÀ DI CAPITALI

Il Consiglio notarile di Milano ha pubblicato cinque massime

Ci si può riparare dal rischio di fuga dalle condizioni di prelazione e di gradimento

Angelo Busani

Le prerogative individuali del socio di società di capitali sono un tema osservato sotto diversi angoli visuali nell'ambito della serie di massime (dalla 182 alla 186) elaborate dal Consiglio notarile di Milano.

La nuova massima 186 rende legittima l'introduzione in statuto di una clausola che scongiuri la diluizione dei soci protetti mediante l'attribuzione gratuita a loro favore di azioni o quote che siano liberate da coloro che invece sottoscrivono il futuro aumento di capitale (si veda l'esempio a lato).

Un'altra "protezione" che si può organizzare mediante una clausola statutaria è quella con la quale ci si può riparare dal rischio che uno dei soci sfugga alle clausole di prelazione e di gradimento.

Spesso negli statuti di Srl e di Spa è presente una clausola che permette a una società (Alfa) socia di altra società (Beta) di cedere liberamente (e, quindi, in deroga al diritto di prelazione di altri soci) la propria partecipazione ad altra società (Gamma) controllata da Alfa. Ma se poi Alfa trasferisce a un soggetto terzo la propria partecipazione in Gamma, è come se indirettamente cedesse la propria partecipazione in Beta e, quindi, con sostanziale violazione del diritto di prelazione. Ebbene, secondo la nuova massima 185 è legittima la clausola statutaria

che permette alla società-socia di trasferire senza limitazioni (ad altra società da essa controllata) la propria quota nella società partecipata sotto la condizione risolutiva che la società alienante perda il controllo della società avente causa del trasferimento; ed è pure legittima la clausola statutaria che permette alla società-socia di trasferire senza limitazioni (ad altra società da essa controllata) la propria quota nella società partecipata e che attribuisce agli altri soci della società partecipata il diritto di riscatto nel caso in cui la società alienante perda il controllo della società avente causa del trasferimento.

Nella massima 183 si analizza la posizione del socio di Srl sotto il profilo del suo coinvolgimento nell'attività gestionale della società e si ribadisce (anche al cospetto della normativa introdotta dal Codice dalla crisi d'impresa) che ai soci come collettività o al singolo socio come diritto particolare possono essere attribuiti poteri di amministrazione mentre si evidenzia che al singolo socio non amministratore non può essere attribuito il potere di dare diretta esecuzione alle decisioni gestionali assunte dai soggetti o dagli organi competenti.

L'attribuzione di "diritti individuali" sia al socio di Spa che al socio di Srl è oggetto della massima 184, nella quale si legittima l'introduzione in statuto di clausole che attribuiscono determinate prerogative (inerenti, ad esempio, al diritto di voto, al diritto agli utili, all'attribuzione di particolari poteri) al socio che si trovi in certe situazioni: si pensi al socio titolare di una certa quota di partecipazione al capitale sociale, al socio che abbia una certa natura giuridica (come nel caso di un ente pubblico che sia socio di una società), al socio che abbia una certa qualità professionale

### LE CINQUE MASSIME

#### 1. Scissione con relazione di stima (massima 182)

L'articolo 2506-ter, comma 2, del codice civile (che impone di menzionare nella relazione dell'organo amministrativo al progetto di scissione l'avvenuta redazione della relazione di stima del patrimonio affluito alla Spa beneficiaria) non amplia i casi in cui, in un'operazione di scissione, deve essere elaborata la relazione di stima del patrimonio scisso, che sono essenzialmente:

a) quello in cui la scissa sia una società di persone e la beneficiaria sia una Spa che aumenta il suo capitale per effetto della scissione; b) quello in cui viene imputato al capitale della Spa beneficiaria il disavanzo da scambio (e, cioè, valori latenti nel bilancio della scissa)

#### 2. Poteri amministrativi del socio di Srl (massima 183)

Mentre è legittima la clausola statutaria di Srl che attribuisca a soci non amministratori (come diritto collettivo o come diritto particolare) poteri decisionali inerenti alla gestione della società, è illegittima la clausola statutaria che attribuisca a soci non amministratori il diritto o il potere di dare diretta esecuzione alle decisioni gestionali assunte dai soggetti o dagli organi che ne hanno la competenza.

In sostanza, la norma di cui all'articolo 2475, comma 1, Codice civile non impedisce di attribuire poteri di amministrazione ai soci o a singoli soci della Srl

#### 3. Diritti individuali del socio di società di capitali (massima 184)

Sia nella Spa che nella Srl sono legittime le clausole statutarie che attribuiscono specifici diritti (amministrativi e patrimoniali) al socio il quale si trovi in particolari condizioni: ad esempio, al socio che abbia una certa quota di capitale, al socio che abbia una certa natura giuridica (come capita nel caso del socio il quale sia un ente pubblico), al socio che abbia una certa qualità professionale. Si tratta di clausole che sono introducibili con voto a maggioranza, salvo il diritto di recesso per il socio che sia assente alla votazione o che non esprima voto favorevole

#### 4. Legittima la clausola che protegge dal change of control (massima 185)

È legittima la clausola statutaria che permette alla società-socia di trasferire senza limitazioni (ad altra società da essa controllata) la propria quota nella società partecipata sotto la condizione risolutiva che la società alienante perda il controllo della società avente causa del trasferimento; ed è pure legittima la clausola statutaria che permette alla società-socia di trasferire senza limitazioni (ad altra società da essa controllata) la propria quota nella società partecipata e che attribuisce agli altri soci della società partecipata il diritto di riscatto nel caso in cui la società alienante perda il controllo della società avente causa del trasferimento

#### 5. Legittima la clausola anti-dilution (massima 186)

È legittima la clausola statutaria che, al fine di proteggere taluni soci dalla diluizione che conseguirebbe a un aumento di capitale cui essi non partecipassero, prevede l'assegnazione gratuita ai soci titolari del diritto di non diluizione, di una parte delle quote di partecipazione rinvenienti da futuri aumenti di capitale che vengano deliberati dalla società, fermo restando che i conferimenti conseguenti a questi futuri aumenti di capitale (effettuati dai soggetti che hanno proceduto alla sottoscrizione di detti aumenti di capitale) "coprano" anche le quote di partecipazione gratuitamente assegnate ai soci titolari del diritto di non diluizione.

#### L'esempio

In altre parole, se la Spa partecipata in quote eguali da Tizio, Caio e Sempronio aumenti il proprio capitale sociale da 90 a 150 e la sottoscrizione di 60 sia effettuata (e liberata) solo da Caio e Sempronio, è legittimo prevedere che le 60 azioni emesse in dipendenza dell'operazione di aumento siano ripartite non tra Caio e Sempronio, in ragione di 30 per ciascuno, ma tra Tizio, Caio e Sempronio in ragione di 20 per ciascuno, in modo, appunto, da non diluire Tizio anche se Tizio non sborsa alcunché per avere 20 e per mantenere la sua posizione di titolarità di 1/3 del capitale sociale.

# Con la garanzia Iva non è lecito bloccare i rimborsi

### SEZIONI UNITE/1

Non devono essere duplicate le tutele per l'amministrazione

Antonio Iorio

È illegittima la sospensione del rimborso Iva se il contribuente ha prestato la prevista garanzia. In ogni caso se la sospensione viene disposta a seguito di notifica di atto impositivo, essa perde efficacia allorché tale atto sia annullato anche con sentenza non definitiva. Ad affermare questi principi in tema di rimborsi Iva sono le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 2320 depositata ieri.

La vicenda riguarda la potestà dell'amministrazione di sospensione del pagamento dei crediti Iva in presenza di provvedimenti impositivi notificati al contribuente. L'articolo 23 del Dlgs 472/1997 prevede che nei casi in cui il contribuente vanti un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento possa essere sospeso se sia stato notificato atto di contestazione o di irrogazione sanzioni o provvedimento con cui vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero della decisione di altro organo.

Le Sezioni unite hanno innanzitutto rilevato che il contribuente per ottenere un rimborso Iva (articolo 38 bis del Dpr 633/72) deve prestare una garanzia a copertura dell'intero importo della durata di tre periodi di imposta. Il legislatore, quindi, ha previsto espressamente una tutela per l'erario finalizzata alla ripetizione del rimborso ove ri-

sultasse indebitamente erogato.

Con riferimento alla sospensione prevista dal citato articolo 23, la Cassazione ha ritenuto si tratti di una misura di carattere generale, volta a tutelare l'eventuale compensazione legale del credito che l'erario ha o pretende di avere con quello del contribuente suo creditore. Tuttavia, le Sezioni unite hanno escluso che possa sussistere il cumulo di garanzie, l'amministrazione astrattamente risulterebbe cautelata due volte, pure con finalità diverse: da un lato la garanzia della fideiussione, dall'altro, la sospensione del pagamento. Tale duplice cautela è ingiustificata.

Le Sezioni unite, sul punto, hanno ravvisato un contrasto con il principio di collaborazione e buona fede (articolo 10 dello statuto del contribuente) e comunque con il principio di solidarietà economica e sociale disciplinato dall'art. 2 della Costituzione. È stato così conclusivamente affermato il principio secondo cui in caso di richiesta di rimborso Iva, se il contribuente ha prestato la garanzia fideiussoria prevista dal decreto Iva, in vigenza di tale tutela, l'Amministrazione non può disporre la sospensione del rimborso.

Le Sezioni unite hanno poi rilevato, più in generale, che la sospensione prevista dall'articolo 23 del Dlgs 472/97 (che consente all'Ufficio di non corrispondere il rimborso, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia ricevuto degli atti impositivi a proprio carico), cessa di avere efficacia quando la pretesa impositiva notificata sia stata in tutto o in parte annullata anche con sentenza non definitiva. La norma, infatti, non subordina al passaggio in giudicato della decisione, con la conseguenza che anche in pendenza del giudizio sul provvedimento, il rimborso deve essere erogato.

### IN BREVE

#### LAVORO

#### Retribuzioni 2020 per colf e baby sitter

Sottoscritta al ministero del Lavoro la tabella dei minimi retributivi da riconoscere a colf e baby sitter quest'anno. Gli importi, per effetto della variazione dell'indice Istat di riferimento, sono stati aumentati dello 0,1%, rispetto a quelli del 2019. Tuttavia sui valori più bassi tale adeguamento non ha determinato un incremento. Si tratta, in particolare, della retribuzione oraria dei lavoratori non conviventi, che restano immutati per i quattro livelli più bassi e aumentano di un centesimo per gli altri. Per una badante convivente inquadrata al livello Cs, sottolinea la Federazione nazionale dei datori di lavoro domestico, il rincaro è di soli 79 centesimi al mese (importo di 984,01 euro), mentre per la colf convivente è di 65 centesimi. La federazione stima inoltre che anche i valori contributivi, di prossima pubblicazione da parte di Inps, comporteranno variazioni limitate, di circa 1 centesimo per ogni ora lavorata. In occasione del rinnovo dei minimi retributivi, Fidaldo ha comunque rinnovato la richiesta per la deduzione del costo del lavoro domestico.

#### BOLLO AUTO

#### Caso noleggi, proroga da tre Regioni

Dopo il caos dei giorni scorsi sul pagamento del bollo per i veicoli a noleggio a lungo termine, Regione Lombardia ha disposto una proroga al 29 febbraio della scadenza del 31 gennaio. Riscossione bloccata anche in Basilicata e Puglia. Ovunque si attende un emendamento al Dl milleproroghe.

# Rivalutazione valida anche se nell'atto c'è una cifra minore

### SEZIONI UNITE/2

In caso di compravendita l'agenzia non può tassare la plusvalenza

Laura Ambrosio

Se il contribuente rivaluta il terreno in base alla legge 448/2001, non può essere tassata la plusvalenza solo perché nell'atto di cessione è stato indicato un valore inferiore alla perizia di stima redatta per beneficiare dell'agevolazione fiscale. A fornire questo principio è la Corte di cassazione a sezioni unite con la sentenza 2321/2020 depositata ieri.

L'agenzia delle Entrate ha notificato ad alcuni contribuenti un avviso di accertamento per assoggettare a tassazione la plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile di cui erano comproprietari. Va premesso che i cedenti avevano aderito alla rivalutazione dell'area (articolo 7, comma 1, della legge 448/2001), grazie alla quale, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, avevano affrancato il valore a quanto risultante da una perizia giurata.

L'Agenzia, tuttavia, ha assoggettato a imposta la plusvalenza considerando il costo storico, nel presupposto che i cedenti avessero dichiarato un valore di vendita inferiore a quello periziato e pertanto è stata disconosciuta la rivalutazione. Il provvedimento è stato impugnato e, in grado di appello, integralmente confermato. La Ctr ha ritenuto che l'agevolazione prevista per la rivalutazione dell'area fosse subordinata all'indicazione nell'atto del valore periziato.

Le sezioni unite della Corte di cassazione hanno innanzitutto considerato l'evoluzione normativa di riferimento, rilevando che la di-

sposizione del 2001 è stata "prorogata" da numerosi provvedimenti. Attualmente, il contribuente che si sia avvalso del pagamento dell'imposta sostitutiva già una volta, può accedere a una nuova rivalutazione del valore dell'immobile in applicazione della legge sopravvenuta, anche con un prezzo più basso rispetto a quello precedente, sempre che ciò risulti da nuova perizia di valore.

La giurisprudenza intervenuta in materia è contrastante poiché, in senso favorevole al contribuente, è stato ritenuto che la "volontarietà" della rivalutazione comporti anche la sua decadenza ove non vengano rispettate le condizioni previste (sentenze 19465/2016, 24136/2017). In senso opposto, invece, la Cassazione ha ritenuto che la libertà del contribuente di indicare anche valori differenti dalla perizia di stima non fosse condizione di decadenza dei benefici.

Le Sezioni unite hanno rilevato che, dinanzi alla scelta del contribuente di beneficiare della procedura di rivalutazione del valore con il pagamento dell'imposta sostitutiva, c'è una deroga alle regole ordinarie per la determinazione della plusvalenza. Infatti, in luogo del costo storico, va assunto il valore rivalutato. In tale contesto, la norma non prevede alcuna decadenza specifica, con la conseguenza che l'interpretazione dell'Agenzia attraverso proprie circolari non può introdurre ulteriori oneri a carico del contribuente.

Da ciò quindi consegue che l'indicazione nell'atto di compravendita di un valore inferiore a quello rivalutato non determina la perdita del beneficio correlato al versamento dell'imposta sostitutiva, tanto meno consente all'amministrazione di accertare la plusvalenza considerando il valore storico dell'immobile.



# COLF E BADANTI 2020

Dal Sole 24 Ore la guida per affrontare con sicurezza tutti gli aspetti contrattuali, contributivi e assicurativi del lavoro domestico. Per ogni argomento sono presenti esempi e tabelle riepilogative (lettere, comunicazioni e modulistica ufficiale). La pubblicazione è corredata di un software di calcolo che si autoaggiorna a ogni utilizzo, e permette di utilizzare i contributi ad Inps, gestire le ferie, la malattia, la tredicesima e il trattamento di fine rapporto (Tfr) da accantonare annualmente e da versare al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di produrre quindi, da sé, le buste paga.

IN EDICOLA DAL  
**14**  
GENNAIO

CON IL SOLE 24 ORE A  
**12,50\*** €  
\*Oltre il prezzo del quotidiano

OPPURE ONLINE:

offerte.ilssole24ore.com/colfcbadanti2020

OFFERTA VALIDA IN ITALIA FINO AL 28 FEBBRAIO 2020

**Il Sole**  
**24 ORE**